

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3904-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 aprile 2003 (v. stampato Senato n. 2155)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003,
n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di
qualità delle acque di balneazione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 aprile 2003*

(Relatori: **PINTO**, per la VIII Commissione;
CASTELLANI, per la XII Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3904.

Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali), il 7 maggio 2003, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 3904.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3904;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) non si tiene conto della raccomandazione contenuta nel punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, in ordine all'unità minima del testo da sostituire con una novella, e che in entrambe le lettere del citato comma il riferimento all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 andrebbe sostituito con l'indicazione esatta del comma su cui si interviene, in ossequio al punto 12, lettere *f*) ed *h*) della citata circolare;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dovrebbe specificarsi quale sia, tra il comune e la regione, l'autorità competente all'adozione del provvedimento relativo all'idoneità delle acque di balneazione. Peraltro, nell'ultimo periodo della disposizione si introduce il riferimento alla « individuazione » delle acque di balneazione dichiarate idonee, che non sembrerebbe trovare riscontro nei periodi precedenti.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il disegno di legge C. 3904, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2003, recante disposizioni urgenti in materia di acque di balneazione, approvato dal Senato,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia « tutela della salute » che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 3904 di conversione del
decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa
in materia di qualità delle acque di balneazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno coordinare la previsione della direttiva 76/160/CEE, che fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione stabilendo che i prelievi dei campioni abbiano inizio due settimane prima dell'inizio della stagione balneare, con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge, dove si richiede che sia effettuato il prelievo con esito positivo di due campioni nel mese precedente l'inizio della stagione balneare, quale condizione per la dichiarazione di balneabilità.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0043640